



Città di Saluzzo
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2013
modificato con deliberazione del C.C. n.87 del 20/12/2019

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i..

INDICE

Capo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 - Ambito di Applicazione
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 5 - Impianti pubblici da destinare alle affissioni
- Art. 6 - Tariffe

Capo II - Imposta sulla pubblicità

- Art. 7 - Presupposto dell'imposta
- Art. 8 - Soggetto passivo
- Art. 9 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 10 - Pubblicità ordinaria
- Art. 11 - Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 12 - Pubblicità luminosa o illuminata
- Art. 13 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 14 - Pubblicità varia
- Art. 15 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 16 - Esenzioni dell'imposta

Capo III - Impianti pubblicitari

- Art. 17 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 18 - Termini per la conclusione del procedimento
- Art. 19 - Collocamento in opera della pubblicità e rimozione anticipata

Capo IV - Modalità di esecuzione della pubblicità

- Art. 20 - Divieti

- Art. 21 - Obbligo della dichiarazione
- Art. 22 - Casi di omessa dichiarazione

Capo V - Modalità di riscossione dell'imposta

- Art. 23 - Pagamento dell'imposta

Capo VI - Diritto sulle pubbliche affissioni

- Art. 24 - Soggetto passivo
- Art. 25 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 26 - Tipologia e durata dei necrologi
- Art. 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 28 - Maggiorazioni di tariffa
- Art. 29 - Riduzione del diritto
- Art. 30 - Versamento del diritto
- Art. 31 - Esenzioni dal diritto
- Art. 32 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 33 - Annullamento della Commissione
- Art. 34 - Consegna del materiale da affiggere
- Art. 35 - Sostituzione manifesti
- Art. 36 - Rinvio

Capo VII - Norme Comuni

- Art. 37 - Rettifica od accertamento d'ufficio
- Art. 38 - Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 39 - Sanzioni amministrative
- Art. 40 - Rimborsi
- Art. 41 - Contenzioso

Capo VIII - Norme finali

- Art. 42 – Entrata in vigore e rinvio

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

(Art. 1 D.Lgs. n. 507/93)

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione, l'esecuzione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

(Art. 2 D.Lgs. n. 507/93)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al decreto sopra citato, il Comune di Saluzzo appartiene alla IV[^] classe, avendo al 31/12/2012, una popolazione residente di n. 17.095 unità.

2. Nell'ipotesi in cui si verificano variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, con specifico provvedimento deliberativo ne viene preso atto e disposto l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e viene gestito dal Comune in forma diretta. Il Comune può altresì affidare la gestione, in concessione, ad apposita azienda speciale o a ditta iscritta all'Albo dei concessionari, tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

2. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 4 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Art. 3 D.Lgs. n. 507/93)

1. Ai fini del presente regolamento è definito mezzo pubblicitario qualsiasi mezzo tecnico teso alla diffusione di messaggi aventi per finalità il potenziamento economico di una azienda, teso a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine, ovvero di propaganda di intenti sociali o di istituto, identificabile nelle casistiche di cui ai successivi artt. 12, 13,14, 15, 16 del presente regolamento, con le caratteristiche e specifiche contemplate e disciplinate dal Piano Generale Impianti.

2. I mezzi pubblicitari ammessi possono essere acustici o visivi, con unicità o pluralità di messaggi, permanenti o temporanei, nonché mobili.

3. Sono acustici i messaggi che affidano la loro efficacia alla percezione sonora, sono visivi i messaggi, figurativi o meno, che utilizzano la percezione visiva.

4. Forme concrete distintive dei mezzi visivi derivano dall'impatto percettivo che il messaggio pubblicitario raggiunge.

5. Si definisce MONOFACCIALE il mezzo che contiene il messaggio pubblicitario su un'unica superficie piana, BIFACCIALE il mezzo che contiene su due distinte facce contrapposte messaggi pubblicitari, di eguali o differenti contenuti, la cui percezione non è contemporanea, POLIFACCIALE il mezzo in cui il messaggio è distribuito su due o più facce allo scopo di aumentarne l'efficacia, SPAZIALE quando il messaggio viene realizzato nello spazio con fasci luminosi diversi.

6. Inoltre il mezzo pubblicitario può essere:

- privo di illuminazione;

- luminoso quando il congegno di illuminazione è incorporato nel mezzo stesso;

- illuminato quando un adatto dispositivo faccia convergere un fascio di luce sul mezzo pubblicitario.

7. Il mezzo può essere localizzato presso l'azienda o l'esercizio commerciale interessato, ovvero distante da esso, anche presso terzi, su proprietà pubblica o privata.

8. I mezzi contenenti il messaggio pubblicitario possono essere, in relazione alle modalità di collocazione, permanenti o temporanei nel corso dell'anno.

9. Possono infine, essere mobili, qualora utilizzino persone fisiche in movimento, se posti su veicoli, aeromobili, aerostati, etc.

Pertanto ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93, per pubblicità si intende la diffusione di messaggi effettuata a cura diretta degli interessati, con proprie attrezzature ed apparecchiature.

Per affissioni pubbliche si intendono le esposizioni di manifesti avvisi o fotografie effettuate in spazi all'uopo riservati.

E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce con funzione di identificazione del luogo di esercizio dell'attività economica. Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.

Si definisce "cartello" il manufatto monofacciale/bifacciale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, affisso su apposita tabella, su strutture murarie o su altri supporti. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Si considera "striscione, locandina o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di

appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione su superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

E' da qualificare "impianto di pubblicità" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 5 - IMPIANTI PUBBLICI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI

(Art. 3 e 18 D.Lgs. n. 507/93)

1. Si definisce impianto affissionale il mezzo che, per struttura e destinazione, accoglie quel particolare tipo di messaggio costituito da manifesti, di qualunque idoneo materiale costituiti.

2. Si definisce impianto per le Pubbliche Affissioni quello destinato all'esclusivo utilizzo da parte del Pubblico Servizio, distinto da quelli utilizzati per la pubblicità a mezzo affissione diretta.

3. Gli impianti affissionali ammessi (monofacciali, bifacciali e polifacciali) possono identificarsi in base ai formati dei manifesti ivi affissi ed alle caratteristiche del mezzo.

– Impianti ordinari, destinati all'affissione di uno o più fogli formato 70 cm. x 100 cm, senza alcuna connessione di messaggio fra loro.

– Impianti particolari, destinati all'affissione di manifesti costituiti di più fogli 70 cm. x 100 cm., aventi unicità di messaggio e quindi con vincolo di formato, necessitanti cioè di impianti con caratteristiche dimensionali particolari - 100 cm. x 140 cm., 140 cm x 100, 70 cm x 100 cm, 140 cm. x 200 cm., 200 cm. x 140 cm. ,120 cm x 140 cm, Poster 3 x 2 e 6 x 3.

4. Gli impianti destinati all'affissione dei manifesti hanno le seguenti finalità:

– impianti per messaggi istituzionali, destinati cioè alle comunicazioni ai cittadini da parte della Pubblica Amministrazione in senso lato, e specificamente del Comune;

– impianti per messaggi di contenuti sociali, comunque non economici, destinati cioè alle comunicazioni di Enti, Associazioni, ecc. non aventi fini di lucro;

– impianti per annunci funebri, destinati cioè esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituite da manifesti di formato ridotto;

– impianti per messaggi a carattere commerciale riferiti a soggetti esercenti attività di impresa ed economiche aventi fine di lucro.

5. Nella determinazione della superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, prevista nel Piano generale degli impianti pubblicitari, si è tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/1993, che prevedono che la superficie stessa deve essere proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 mq. per ogni mille abitanti. Nel Comune di Saluzzo la superficie degli impianti da

adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura massima complessiva di mq. 845.

6. La ripartizione delle superfici è, di norma, così determinata:

a) per le affissioni di natura istituzionale/sociale e comunque privi di rilevanza economica il 25 per cento;

b) per le affissioni di natura commerciale il 75 per cento;

Art. 6 - TARIFFE

1. Le tariffe della imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione della deliberazione, esse si intendono prorogate di anno in anno.

2. Gli adeguamenti tariffari sono applicati entro i limiti previsti dalle vigenti normative.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(Art. 5 D.Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti di affissione recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art.12 del Decreto Legislativo del 15.11.93 n. 507.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi, nel luogo medesimo, eserciti un diritto od una potestà.

5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8 - SOGGETTO PASSIVO

(Art. 6 D.Lgs. n.507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9- MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(Art. 7 D.Lgs. n. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi per ciascuna di esse.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base mentre le riduzioni non sono cumulabili.
7. Nel caso in cui in un mezzo pubblicitario si rilevi la presenza di messaggi riferiti a soggetti diversi, l'imposta si applica avendo come parametro il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
8. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 10 - PUBBLICITA' ORDINARIA

(Art. 12 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica, tenendo conto delle disposizioni relative alla suddivisione del territorio in categorie (come previsto al precedente art.4), per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 11 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

(Art. 13 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12 comma 4 del presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per conto suo, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli;

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

5. L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

7. E' vietato apporre su veicoli e rimorchi in sosta manifesti, striscioni o cartelli pubblicitari aventi finalità commerciali.

Art. 12 - PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

1. Per la pubblicità luminosa s'intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata s'intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Si applica, in entrambi i casi, una tariffa di imposta maggiorata., così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

(Art. 14 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi precedenti, effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni.
5. Qualora la pubblicità di cui al precedente comma abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 14 - PUBBLICITÀ' VARIA

(Art. 15 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
3. Per la pubblicità effettuata in forma ambulante, ossia mediante distribuzione manuale di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

In tutto il territorio comunale, è ammessa la distribuzione di volantini ed opuscoli pubblicitari, sia che la distribuzione venga effettuata a mano sia che venga effettuata mediante collocazione del materiale pubblicitario sui veicoli delle auto in sosta.

E' vietato, per motivi di igiene urbana, gettare sul suolo pubblico volantini e simili ed il il volantinaggio dalle auto in sosta.

4. Per la pubblicità effettuata con mezzi sonori ossia a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

La pubblicità fonica fuori e all'interno del centro abitato è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti in materia.

ART. 15 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

(Art. 16 D.Lgs. n. 507/93)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 16 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA

(Art. 17 D.Lgs. n. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o, sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle

esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del presente regolamento.

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 17- MODALITÀ' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

(Art. 3, comma 3 D.Lgs. n. 507/93)

Pubblicità permanente:

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento (nella fattispecie le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi) è subordinata ad autorizzazione e sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. Gli interessati devono presentare domanda all'Amministrazione Comunale, corredata dall'elaborato di progetto firmato da un progettista competente per Albo, da documentazione fotografica riferita al luogo d'installazione e da uno stralcio planimetrico in scala adeguata localizzante l'area interessata.

3. Per gli impianti pubblicitari che utilizzano circuiti elettrici, a qualunque fine predisposti, gli allegati tecnici dovranno contenere lo schema del circuito stesso e la dichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia, attestata, mediante sottoscrizione, dalla ditta costruttrice dei congegni elettrici utilizzati.

4. Il Comune potrà comunque sempre richiedere altra eventuale documentazione ritenuta necessaria al completamento della pratica.

5. Il trasferimento o subentro nella titolarità dell'impianto dovrà essere sempre comunicato per iscritto al Comune, indicando il numero e la data dell'autorizzazione originaria, allegando questa alla domanda; nella medesima richiesta il subentrante dichiarerà i propri dati identificativi; il trasferimento od il subentro deve risultare da

apposito atto fra le parti, che sarà allegato, anche in copia, alla domanda stessa. Il Comune potrà richiedere l'esibizione degli originali.

6. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nel piano generale degli impianti, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

7. L'esame delle domande ed il rilascio dell'autorizzazione verrà effettuato dal Servizio Polizia municipale o dal Settore Sviluppo compatibile del territorio-Urbanistica, secondo le rispettive competenze.

8. Qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali, dovrà essere acquisito il consenso della competente autorità.

9. Il Comune, tenuto conto dei criteri generali dal piano generale degli impianti, si avvale della facoltà, di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, così come modificato dal D.Lgs. 360/93, di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

10. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e s.m.i..

Pubblicità temporanea:

1. Le autorizzazioni per la pubblicità temporanea vengono rilasciate secondo le modalità e per i periodi previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

2. Per l'esposizione di qualsiasi forma pubblicitaria a carattere temporaneo, gli interessati devono presentare richiesta all'Amministrazione.

4. Non richiede autorizzazione l'esposizione di locandine pubblicitarie sulle vetrine di locali aperti al pubblico anche se visibili dall'esterno, nonché degli avvisi di locazione e vendita di immobili purché rispettino le modalità e caratteristiche previste all'art. 16, comma 1, lett. b) del presente Regolamento.

5. Qualora il mezzo utilizzato per l'effettuazione di pubblicità sonora comporti l'occupazione di Suolo Pubblico, le norme di cui al presente Regolamento dovranno essere integrate con l'osservanza di quelle disciplinate dal Regolamento Comunale Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

6. Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, ai sensi della Legge n. 132/59, si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

7. In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità od enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

8. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

9. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia urbanistica, polizia urbana, pubblica sicurezza.

10. L'esame delle domande ed il rilascio dell'autorizzazione verrà effettuato dal Servizio Polizia municipale.

Art. 18 -TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo alle richieste avanzate ai sensi del precedente articolo è fissato in 60 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione degli elementi integrativi richiesti.

Art. 19 -COLLOCAMENTO IN OPERA DELLA PUBBLICITÀ' E RIMOZIONE ANTICIPATA

1. Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la manutenzione della pubblicità e delle armature stesse, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e delle relative armature e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti della pubblicità stessa, sono ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione, a cura del quale dovranno essere eseguiti.

2. Tutte le autorizzazioni di pubblicità, pertanto, si intendono rilasciate alla condizione che il soggetto autorizzato si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari. A suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. L'Amministrazione potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente comma, entro il termine che verrà caso per caso stabilito, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno senz'altro revocate con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni al presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

3. La pubblicità installata che non risultasse conforme alle indicazioni stabilite dall'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione è considerata abusiva. Similmente ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera, è considerata abusiva.

4. Il Titolare autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo possa essere avanzata nei confronti del Comune in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed all'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria ed installare mezzi pubblicitari.

5. Nel caso di rimozione della pubblicità ordinata dal Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, il Titolare del mezzo avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. In tal caso il Titolare del mezzo dovrà provvedere a rimuovere la pubblicità non oltre quindici giorni dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

6. Qualora vengano a cessare i presupposti per l'esercizio della pubblicità (es. chiusura di un'attività commerciale e di un pubblico esercizio) l'interessato dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto. Ove il Titolare dell'autorizzazione non ottemperi all'ordine di rimozione alla pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 39 del presente regolamento.

CAPO IV

MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLA PUBBLICITÀ'

Art. 20 - DIVIETI

1. Le forme pubblicitarie sono sottoposte a divieti e limitazioni in relazione alla localizzazione dell'impianto pubblicitario ed alle sue caratteristiche.

2. Operano i divieti e le limitazioni dettati dal D.Lgs. 285/92 – C.d.s. e dal D.P.R. 492/92 – Regolamento di attuazione ed esecuzione e ss.mm.ii. in merito alla pubblicità sulle strade, in prossimità di esse ed alla pubblicità su veicoli, ed a quanto previsto dal Piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 22 - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D. Lgs. n. 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, all'Ufficio competente del Comune, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su apposito modello messo a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione deve contenere: le caratteristiche della pubblicità, la decorrenza, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità che si paga annualmente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modifiche degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 23 - CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
(Art. 8, comma 4 D.Lgs. n. 507/93)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui al D.Lgs. 15/11/93, n. 507 : - art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto - art. 13 - effettuata con veicoli; - art. 14 , commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare e -, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui al D.Lgs. 15/11/93, n. 507:
 - art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - art. 15, comma 1, effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze; comma 2, effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale; comma 3, effettuata con palloni frenati e simili; comma 4, effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; comma 5, effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili- del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

3. Qualora il contribuente produca denuncia di cessazione e quindi cessi il pagamento dell'imposta per l'anno di riferimento, ma in realtà non rimuova l'esposizione pubblicitaria, questa è abusiva a tutti gli effetti sanzionatori.

CAPO V

MODALITÀ' DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Art. 24 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative autorizzazioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la tesoreria comunale o anche a mezzo bancomat.

La riscossione dell'imposta di pubblicità temporanea inferiore a € 200,00, può essere effettuata in contanti dai dipendenti dell' ufficio nominati agenti contabili.

3. Il pagamento dell'imposta per pubblicità annuale deve effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diverse disposizioni degli Organi Comunali, per tutti gli altri casi avverrà contestualmente alla dichiarazione e prima dell'esecuzione della pubblicità.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta anticipatamente in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.

CAPO VI

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 - SOGGETTO PASSIVO

(Art. 19, comma 1D.Lgs. n. 507/93)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 26 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 18 D.Lgs. n. 507/93)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura esclusiva del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'art. 5, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Nessun manifesto può essere affisso se per esso non si sia provveduto secondo quanto indicato nell'art. 39 e senza essere preventivamente vistato con apposito timbro dal Comune.
3. Il recapito del materiale da affiggere, di qualsiasi specie, può essere effettuato esclusivamente durante il normale orario di apertura al pubblico degli uffici competenti; il materiale recapitato giornalmente sarà affisso di norma nel giorno successivo, salvo i casi di urgenza
4. In deroga al disposto del comma 2, gli annunci mortuari che debbano essere affissi con urgenza, ma non possano essere recapitati per l'affissione entro gli orari previsti, potranno eccezionalmente essere affissi, esclusivamente nei pomeriggi del sabato e nei giorni festivi, a cura dei privati che ne abbiano interesse, a condizione che:
 - nessuno degli annunci copra necrologi o manifesti di qualsiasi tipo non ancora scaduti;
 - la tariffa dovuta per l'affissione, esclusa l'urgenza, sia versata senza ritardo ed in ogni caso entro la settimana successiva.
5. Al pagamento della tariffa dovuta sono tenuti, in solido e nell'ordine, la ditta di onoranze funebri incaricata dai familiari del defunto e questi ultimi.

Art. 27 - TIPOLOGIA E DURATA DEI NECROLOGI

1. I necrologi si distinguono in annunci mortuari, contenenti anche l'indicazione del giorno ora e luogo in cui avranno luogo le esequie, ed avvisi vari connessi ad eventi luttuosi (annunci mortuari ad intervenute esequie, ringraziamenti, indicazioni di messe di suffragio comprese quelle di settimana e di trigesima, di anniversario e simili), va precisato che per gli annunci mortuari il periodo di affissione è assicurato nel minimo dei giorni necessari per lo svolgimento dei funerali, mentre per gli avvisi connessi (ringraziamenti, indicazioni di messe di suffragio comprese quelle di settimana e di trigesima, di anniversario e simili) potranno essere affissi non prima di una settimana antecedente l'evento (es. affissione il lunedì per la messa della domenica). Nessun annuncio dovrà coprire necrologi non ancora scaduti.
2. Decorso il periodo minimo di affissione assicurato, gli annunci e gli avvisi, ove necessario, possono essere coperti dai successivi.
3. Al pagamento dei diritti di affissione sono tenuti, in solido e nell'ordine, l'Impresa di onoranze funebri incaricata dai familiari del defunto e questi ultimi.

Art. 28 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 19 D.Lgs. n. 507/93)

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 è quella prevista dal D.Lgs.507/1993 e riportata nell'Allegato "A".
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 1 è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli la maggiorazione è del 100 per cento.
6. Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. E' consentito il pagamento diretto del diritto, presso l'ufficio Affissioni-Pubblicità.

Art. 29 - MAGGIORAZIONI DI TARIFFA

(Art. 22 , c. 9 D.Lgs. n. 507/93)

1. I necrologi per i quali è richiesta l'affissione entro la scadenza delle 24 ore successive a quella di recapito e tutti i restanti manifesti per i quali l'affissione è richiesta entro la scadenza delle 48 ore successive, ovvero i casi in cui tale scadenza cade in orario notturno, intendendosi per tale dalle ore 20.00 alle ore 07.00 o in giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di 30,99 euro per ciascuna commissione.
2. Tutte le maggiorazioni in genere si applicano sulla tariffa base e sono cumulabili.

Art. 30 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art. 20 D.Lgs. n. 507/93)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Le riduzioni di cui ai precedenti punti b) e c) si applicano solo per i manifesti relativi ad eventi aventi natura chiaramente non commerciale.(*)

(*) (comma inserito con deliberazione del C.C.87 del 20/12/2019)

Art. 31 - VERSAMENTO DEL DIRITTO

(Art. 19, 7° c. D.Lgs. n. 507/93)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
2. Il pagamento del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato direttamente ai dipendenti dell'ufficio affissioni nominati agenti contabili.

Art. 32 - ESENZIONI DAL DIRITTO

(Art. 21 D.Lgs. n.507/93)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dagli Enti preposti (Ministero, Regione, Provincia, Comune).

Art. 33 - MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 22 D.Lgs. n. 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Con la comunicazione di cui ai commi 3 e 4, dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

6. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

7. Al fine di garantire a tutti i contribuenti di fruire in ugual modo della disponibilità degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, si dispone che di norma il periodo di affissione di ogni singolo ordinativo sugli spazi formato 6 x 3 – poster – va da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni.

Art. 34 - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

(Art. 22, c. 6-7 D.Lgs. n. 507/93)

1. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni; la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.

2. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto; la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'ufficio comunale almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

Art. 35 -CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali. La consegna deve avvenire almeno il giorno prima della data prenotata per l'affissione.

In caso di consegna tardiva e mancata affissione in altra data per mancanza di spazi, il richiedente non avrà diritto al rimborso dell'importo versato. (*)

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

(*) (modificato con deliberazione del C.C.87 del 20/12/2019)

Art. 36 -SOSTITUZIONE MANIFESTI

(Art. 22, c. 8 D.Lgs. n. 507/93)

1. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Art. 37 - RINVIO
(Art. 19, c. 6 D.Lgs. n. 507/93)

1. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO VII

NORME COMUNI

Art. 38 - RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. La rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali, ritardati od omessi versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, mediante apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.
5. Gli atti di rettifica e di accertamento devono indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 39 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
(Art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 23 del presente regolamento, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00
2. Per la infedele dichiarazione di cui all'art. 28 del presente regolamento si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.

3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del presente comma è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

4. Le sanzioni previste dai precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

5. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie (art.11), calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 40 - SANZIONI AMMINISTRATIVE *(Art. 24 D.Lgs. n. 507/93)*

1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, come richiamate dall'articolo 24 del D.Lgs. 507/1993.

2. A tali effetti il Corpo di Polizia Municipale rileva con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione prevista dall'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal comma 57 lettera c dell'articolo 145 Legge 388/2000, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37 .

3. Il Comune, con lo stesso verbale, dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4. Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dal presente regolamento.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono prioritariamente destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e degli impianti di affissione.

Art. 41 - RIMBORSI

1. Nelle ipotesi previste all'art. 40, comma 1, del presente Regolamento il Contribuente può presentare, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, apposita istanza al Comune per ottenere il rimborso dei Diritti versati e non dovuti.
2. Nell'istanza il contribuente deve indicare le proprie generalità, la motivazione della richiesta, l'importo richiesto, il numero del bollettino di conto corrente postale con cui il pagamento è stato effettuato, il mezzo pubblicitario ovvero l'affissione cui l'istanza si riferisce, il periodo di imposta o di affissione, e comunque quant'altro utile alla identificazione del credito vantato ed alla cognizione del diritto al rimborso.
3. Il Comune, nella persona del Funzionario responsabile dispone, entro novanta giorni, il predetto rimborso, ovvero, comunica al presentatore dell'istanza il diniego motivato.
4. Il Comune può, per il principio di autotutela, disporre motivato rimborso nei termini previsti dal D.Lgs. 507/93 Capo I°-per le somme versate e successivamente accertate come non dovute.

Art. 42 - CONTENZIOSO

1. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 546/92 la cognizione delle controversie in materia di tributi locali è demandata in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale ed in secondo grado a quella Regionale nei termini previsti dalla Legge.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 43 - ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2014.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme previste dal D.lgs 15.11.1993 n. 507, D.lgs.30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), da altre disposizioni vigente in materia e dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16.4.2009.